

**COMUNITA' MONTANA DELL'OLTREPO' PAVESE**  
**VARZI**

**VERBALE n. 19 del 22 Novembre 2017**

Il sottoscritto **ALESSI Rag. LUIGI**, Revisore Unico della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese, alla presenza del Responsabile del Servizio Finanziario, Giovanni DRAGHI, esprime il proprio parere sulla "dotazione organica-revisione piano occupazionale anno 2018 e piano triennale delle assunzioni 2018-2020" ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- l'art. 39. Comma 1 della Legge 27/12/1997, n. 449 il quale dispone che: "*[...] Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 [...]*"
- l'art. 39, comma 19 della legge 27/12/1997 n. 449 il quale dispone che: "*[...] gli enti locali [...] adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale [...]*"
- l'art. 89, comma 5 del DLgs 18/08/2000 n. 267, il quale dispone che: "*[...] Gli enti locali nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari [...]*"
- l'art. 91, comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 il quale dispone che: "*[...] Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa del personale, in particolare per le nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27/12/1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino e di trasferimento di funzioni e competenze [...]*"
- l'art. 6, comma 1 del D.lgs 30/03/2001, n. 165 il quale dispone che: "*[...] Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanza di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito di contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello*"

*dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazione delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale [...]"*

- *l'art. 35 comma 4 del D.lgs 30/03/2001 n. 165, il quale dispone che: "[...] le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base delle programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni [...]"*
- *l'art. 19, comma 8 della legge 28/12/2001 n. 448 – finanziaria 2002 il quale dispone che: "[...] A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs 18/08/2000 n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni e, che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate [...]"*
- *l'art. 34, comma 1 della legge 27/12/2002n. 289 – finanziaria 2003 il quale dispone che: "[...] Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque tenuto conto:*
  - a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59 e successive modificazioni, della legge 06/07/2002, n. 137 nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;*
  - b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15/03/1997 n. 59 e successive modificazioni e della legge costituzionale 18/10/2001 n. 3*
  - c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28/12/2001 n. 448*
- *l'art. 4, comma 102 della legge 12/11/2011 n. 183*
- *il D.L. 06/07/2012 n. 95 "spending review"*

DATO ATTO che non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:

- a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente(ex art. 6, comma 6 del D.lgs 165/2001);
- b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (ex art. 33, comma 2 del D.lgs 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12/11/2011 n. 183)
- c) non hanno approvato il piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (ex art. 48, comma 1 del Dlgs 198/2006);
- d) no hanno ridotto le spese di personale rispetto all'anno 2008 (ex art. 1, comma 562 della legge 296/2006);
- e) non hanno adottato il piano delle *performance* (ex art. 10, comma 5 del D.lgs 150/2009).

VALUTATO : la situazione della dotazione organica che , ad oggi , è la seguente : dotazione organica n. 9 dipendenti compreso il Segretario mentre il personale in servizio è di n. 5 dipendenti compreso il segretario ;

che l'adeguamento della dotazione organica vigente ed il programma triennale del fabbisogno di personale 2018-2020, come evidenziato nella predetta deliberazione, rientra nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia ;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

All'approvazione della *"dotazione organica- revisione piano occupazionale anno 2018 e piano triennale delle assunzioni 2018-2020"* .

Varzi li, 22 novembre 2017

IL REVISORE UNICO  
*Alessi Rag. Luigi*

